

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

nella causa C-411/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta — Direttiva 98/10/CE — Telecomunicazioni — Concetto di “fattura dettagliata di base” e di “fattura ancora più dettagliata”»)

(2004/C 273/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-411/02, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. E. Riedl e T. Kramler), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, nonché dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiras Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica d'Austria, adottando una fatturazione consistente in un estratto di importi classificati unicamente per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 settembre 2004

nel procedimento C-28/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptixis ⁽¹⁾

(«Assicurazioni — Artt. 15 e 16 della prima direttiva 73/239/CEE — Artt. 17 e 18 della prima direttiva 79/267/CEE — Procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazioni conseguente alla revoca di un'autorizzazione — Rango dei privilegi rispettivi dei crediti da lavoro dipendente e dei crediti di assicurazione»)

(2004/C 273/13)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-28/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con ordinanza 23 ottobre 2002, pervenuta alla Corte il 24 gennaio 2003, nella causa: Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptixis, in presenza di: Omospondia Asfaltikon Syllogon Ellados, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239, e dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239 e 88/357 (terza direttiva «assicurazione non vita»), e gli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed

il suo esercizio, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267, e dalla direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita), non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di fallimento, di liquidazione, o di una situazione analoga di insolvenza dell'impresa di assicurazione, gli attivi che rappresentano le riserve tecniche possono essere destinati al pagamento dei crediti da lavoro dipendente prima che al pagamento dei crediti d'assicurazione, quando tale normativa riconosce a questi ultimi un privilegio la cui base comprende in ogni caso, oltre agli attivi che rappresentano le riserve tecniche, altri attivi dell'impresa e può, in forza di una decisione ministeriale, essere estesa al complesso degli attivi disponibili dell'impresa.

(¹) GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-81/03, Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE — Attività paramediche — Libera professione)

(2004/C 273/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-81/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Schmidt e M. Patakia) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, introdotto il 21 febbraio 2003, la Corte (Quinta sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Vietando l'esercizio della libera professione di determinate attività paramediche (tecnico di laboratorio, di radiologia e di ortottica) ai sensi dell'art. 7a della legge federale recante regolamentazione dei servizi paramedici altamente qualificati, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

nella causa C-168/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/655/CEE e 95/63/CE — Trasposizione difettosa — Periodo di adattamento supplementare»)

(2004/C 273/15)

(Lingua di procedura: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-168/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra I. Martínez del Peral) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fragua Gadea) avente ad oggetto un ricorso di inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno di Spagna, prevedendo al paragrafo 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adattamento supplementare per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del 27 agosto 1997, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva del consiglio 30 novembre 1989, n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) come modificata con direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995 n. 95/63/CE.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 135 del 7.6.2003.